

massimo equiparato al minimo dei cancellieri di tribunale. Il progetto ministeriale invece metteva i vice-cancellieri di Corte d'appello in una posizione subordinata, sicchè il minimo stipendio dei cancellieri di tribunale non era più equiparato al massimo stipendio dei cancellieri di Corte d'appello; allora la Commissione, per mantenere l'attuale posizione ai cancellieri di Corte d'appello e rendere possibile il passaggio da cancelliere di tribunale a vice-cancelliere d'appello e viceversa, a cui accennava l'onorevole Camera, ha creato una categoria speciale, ed ha dato ai vice-cancellieri di appello una situazione buona, con il consiglio degli stessi cancellieri di Corte d'appello, i quali hanno conferito con me e con me hanno preparato la proposta che facciamo che è ad essi vantaggiosissima e li mette in condizione che la prima classe di questi vice-cancellieri sia uguale all'ultima dei cancellieri di tribunale.

Data una situazione migliorata così radicalmente, con un aumento di lire 18,500 che la Commissione propone a vantaggio di questi funzionari rispetto alle proposte ministeriali, io credo che i vice-cancellieri d'appello possano accontentarsi. Certamente l'onorevole Camera deve considerare che, essendo in discussione un disegno di legge organico, non dobbiamo incoraggiare domande che perturbino tutto il piano organico, specialmente se ingiustificate, nè dobbiamo incoraggiare esagerati appetiti.

Noi dobbiamo avere la virtù di resistere alle pressioni, alle insistenti premure che ci vengono fatte da ogni parte; stiamo dando un primo passo a vantaggio di questi funzionari e per ora dobbiamo resistere a chi, spingendoci a farne degli altri, ci fa correre il rischio di compromettere tutta la legge.

La Commissione quindi non può accettare alcuna modificazione alla tabella presentata, poichè essa corrisponde alle esigenze dei funzionari, nei limiti del bilancio.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni metto a partito l'articolo 3 e la relativa tabella. Chi approva voglia alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

« Nei casi di assoluta urgenza o di necessità di servizio, il primo presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale, può applicare temporaneamente un vice-cancelliere od un vice-cancelliere ag-

giunto, o un sostituto segretario o sostituto segretario aggiunto da uno ad un altro ufficio giudiziario del proprio distretto. La durata dell'applicazione dev'essere preventivamente stabilita nel decreto del primo presidente. »

Rossi Enrico. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Rossi Enrico. Questo articolo 4 concede al primo presidente della Corte d'appello, udito il procuratore generale, la facoltà di applicare per tempo indeterminato un vice-cancelliere od un vice-cancelliere aggiunto, o un sostituto segretario o un sostituto segretario aggiunto da uno ad un altro ufficio giudiziario del proprio distretto.

Bene ha fatto la Commissione a precisare con un'aggiunta che la durata dell'applicazione deve essere preventivamente stabilita nel decreto del primo presidente; però la Commissione non ha specificato nell'articolo se questo tempo, preventivamente stabilito, sia prorogabile o no. Se fosse prorogabile, noi avremmo concesso una facoltà che può durare per un tempo indefinito, e quindi non sarebbe più una eccezione quella che nel concetto dell'articolo si vuole intendere, ma potrebbe trasformarsi in una regola.

Volendola quindi limitare ad un'eccezione per i casi di assoluta necessità ed urgenza, sarebbe opportuno che si specificasse la durata del tempo, e che questa concessione non fosse prorogabile.

Un altro schiarimento mi permetto di chiedere circa questo punto all'onorevole relatore e all'onorevole ministro.

Si è concessa la facoltà della applicazione da un ufficio ad un altro; ed io, associandomi alle ragioni bellamente esposte dall'onorevole relatore alloraquando propose la soppressione della seconda parte dell'articolo 3, per evitare che i funzionari addetti ad uffici giudiziari inferiori, possano, per il fatto di questa applicazione temporanea, essere adibiti ad un ufficio d'ordine superiore, o viceversa, crederei opportuno, e così credo che intendano l'onorevole Commissione e l'onorevole ministro, che questa facoltà fosse limitata alla applicazione da un ufficio ad un altro di pari grado.

Proporrei quindi che, invece delle parole inutili e superflue « ad altro ufficio giudiziario del proprio distretto » poichè si intende che un presidente di Corte d'appello non può prendere provvedimenti fuori